



**TRIBUNALE DI COSENZA**  
**Ufficio fallimenti e altre procedure concorsuali**

Proc. n. 1095 /2018 SI (già 1095/2018 RVG)

Il giudice, dott.ssa Giusi Ianni,

esaminati gli atti;

sentite le parti all'udienza del 9 gennaio 2020 e a scioglimento della riserva ivi assunta;  
richiamate le condizioni di ammissibilità della domanda già deliberate in sede di  
fissazione di udienza dal precedente titolare del ruolo;

rilevato:

- che a seguito della rinuncia del precedente gestore della crisi e dei rilievi mossi da questo giudice nel decreto del 16.1.2019, nonché dell'adesione del ricorrente a procedura di definizione agevolata rispetto ai carichi erariali, la proposta definitivamente riformulata – sub specie di accordo di composizione della crisi - prevede il pagamento integrale e antergato delle spese di procedure e dei crediti muniti di prelazione, nonché il pagamento integrale dei crediti chirografari, in un arco temporale complessivo di dieci anni;

- che la nuova proposta ha incontrato l'assenso (tra voti favorevoli ed astenuti) di tutti i creditori tempestivamente interpellati e nessuna rilevanza pare avere l'intempestiva comunicazione inviata a quattro creditori (per come dedotto dal gestore all'udienza del 9 gennaio 2020) posto che anche in caso di voto negativo di essi sarebbe comunque raggiunta la maggioranza di cui all'art. 11 l. 3/2012 (cfr pag. 4 relazione definitiva);

evidenziato:

- che nessuna contestazione è stata fatta pervenire circa la convenienza dell'accordo (che, come detto, prevede il soddisfacimento integrale di tutti i creditori);

- che non si pongono problemi di rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 l. 3/2012, posto che di tutti i crediti muniti di prelazione è garantito il soddisfacimento integrale

- che il gestore ha attestato la fattibilità del piano (che prevede il versamento di somme compatibili con la pensione di invalidità percepita dal ricorrente);



- che può essere positivamente superato il vaglio di legittimità che compete al giudice sia in punto di non irrisorietà del soddisfacimento dei creditori chirografari (di cui peraltro si prevede il soddisfacimento integrale), sia in punto di durata del piano (che eccede quella considerabile come ragionevole, ma è contenuta nell'arco temporale previsto dalle linee guida e appare compatibile con le condizioni economiche complessive del ricorrente);

ritenuto, conclusivamente:

- di omologare l'accordo;
- di disporre la pubblicità dell'omologa ai sensi degli artt. 10-12 l. 3/2012;
- di disporre che l'organismo di composizione della crisi che ex art 13 l. n. 3/2012 provveda a risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e a vigilare sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;

P.Q.M.

Il Tribunale di Cosenza, sezione prima, sul ricorso di cui in epigrafe così provvede:

- 1) omologa la proposta di composizione della crisi presentata da Colosimo Corrado;
- 2) dispone che l'organismo di composizione della crisi ex art 13 l. n. 3/2012 risolva le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigili sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità;
- 3) dispone la comunicazione da parte del gestore della crisi del presente decreto ai creditori e la pubblicità dell'accordo omologato mediante pubblicazione sul sito internet di questo Tribunale nonché nelle altre forme di cui all'art. 10 comma 2 lettere a) e b) ove ne ricorrano i presupposti;
- 4) dispone che ove vi siano procedure esecutive pendenti in danno del ricorrente per crediti inclusi nella proposta omologata, il difensore del ricorrente e il gestore della crisi ne diano immediata comunicazione al giudice dell'esecuzione competente, per le conseguenti determinazioni.

Si comunichi al difensore del ricorrente ed al gestore della crisi.

Cosenza, 18/01/2020

Il Giudice  
dott.ssa Giusi Ianni

